

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO dell'Associazione CasaClima Network sezione di Vicenza e Bassano del Grappa

Art. 1 - Premesse

Questo Regolamento integra lo Statuto dell'Associazione CasaClima Network sezione di Vicenza e Bassano del Grappa, nel seguito semplicemente "Associazione", così come in esso specificato, limitatamente alle modalità di elezione del Consiglio Direttivo. Per quanto non contemplato in questo Regolamento è necessario fare riferimento al suddetto Statuto e quindi alle disposizioni di Legge a cui esso rinvia.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea degli Associati per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, nel seguito "Assemblea Elettiva", nei termini previsti dallo Statuto.
2. La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali della consultazione elettorale, viene effettuata, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 8.1 dello Statuto, anche mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet dell'Associazione entro il quattordicesimo (14) giorno precedente l'Assemblea Elettiva.

Art. 3 - Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una "Commissione Elettorale" composta da tre membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo uscente.
2. L'Assemblea Elettiva designa, fra i soci presenti, i componenti della Commissione Elettorale costituita da un Presidente di seggio e due Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni. La Commissione Elettorale non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente o da candidati alle elezioni.
3. Al Presidente della Commissione Elettorale spettano inoltre i seguenti compiti:
 - controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;
 - sorveglianza della fase di spoglio delle schede, da parte degli Scrutatori;
 - redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni.
4. Le schede di votazione, prima di essere distribuite ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente o da uno Scrutatore.
5. Le schede sono nulle allorché contengono segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere. E' nullo, altresì, il voto riferito ad uno o più candidati, ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità.
6. Richieste di chiarimenti e di informazione possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica info@casaclimanetworkvicenza.it.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati ordinari che siano persone fisiche maggiori di anni diciotto (18) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire. Nel caso siano associati enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato attivo viene esercitato dal Legale Rappresentante.

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta, fermo il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, ai Soci Fondatori, ai Soci Ordinari, oltre che ai Legali Rappresentanti o loro Procuratori. La qualità di Socio Ordinario dell'Associazione deve essersi perfezionata, a termini di Statuto, entro il trentesimo (30) giorno precedente l'Assemblea Elettiva dell'anno di svolgimento delle votazioni.

3. Gli Associati che dovessero trovarsi nella condizione di maturare la maggiore età entro la data dell'Assemblea Elettiva, possono fare richiesta alla Commissione Elettorale di essere inseriti nella lista degli aventi diritto di elettorato attivo senza per questo dover corrispondere alcun conguaglio sulla quota associativa dell'anno in corso.

4. Il diritto di elettorato, sia attivo che passivo, è sospeso in ipotesi di mancato e/o irregolare versamento delle quote associative, se ed in quanto dovute, sia all'Associazione che all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato è verificata al trentesimo (30) giorno precedente l'Assemblea Elettiva dell'anno di svolgimento delle votazioni.

Art. 5 - Candidature

1. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo è necessario presentare la propria candidatura secondo tempi e modi stabiliti dal presente Regolamento. Tale obbligo decade solo nel caso previsto dal comma 5 del presente articolo.

2. Ciascun Associato che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro e non oltre il decimo (10) giorno precedente l'Assemblea Elettiva, corredata dalla dichiarazione di accettazione della carica e dalla dichiarazione di attestazione sotto la propria responsabilità della sussistenza dei requisiti prescritti. La candidatura deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo uscente utilizzando l'indirizzo di posta elettronica info@casaclimanetworkvicenza.it.

3. Il Consiglio Direttivo uscente, verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara l'ammissibilità delle medesime entro il settimo (7) giorno precedente l'Assemblea Elettiva, provvedendo e redigere, in ordine alfabetico, un elenco definitivo dei candidati al Consiglio Direttivo.

4. L'elenco definitivo dei candidati ammessi alla consultazione elettorale sarà pubblicato entro il settimo (7) giorno precedente l'Assemblea Elettiva sul sito internet dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero di candidati sia minore o uguale al numero minimo di componenti del Consiglio (tre), tutte le candidature presentate sono annullate. In tale situazione, l'Assemblea potrà eleggere nel Consiglio Direttivo qualunque socio ne abbia diritto, senza candidature formali.

Art. 6 - Verifica dello status associativo di candidati, proponenti e votanti

1. Il Segretario dell'Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati, dei proponenti e dei votanti.

Art. 7 - Cause di esclusione

1. Dalle candidature ammesse alle elezioni dal Consiglio Direttivo uscente, saranno esclusi d'ufficio dalla Commissione Elettorale i nomi di quei candidati che non si trovino nelle condizioni previste dagli art. 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 8 - Ritiro delle candidature

1. E' ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di sette (7) giorni prima della data

prevista dell'Assemblea Elettiva.

2. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato al Consiglio Direttivo uscente con comunicazione via mail all'indirizzo di posta elettronica info@casaclimanetworkvicenza.it.

Art. 9 - Deleghe

1. Gli Associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea Elettiva a mezzo delega da altri soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.2 dello Statuto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto dal delegante, allegando allo stesso copia fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva.

2. Ogni rappresentante non può avere più di una delega.

Art. 10 - Votazioni

1. Prima dell'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ne determina il numero di componenti, variabile da cinque a venti. Il numero dei componenti dovrà essere determinato nel rispetto del numero massimo dei candidati, la cui candidatura è risultata valida, regolare e non escludibile d'ufficio.

2. L'elettore può indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore al numero di membri che compongono l'organo da eleggere.

3. Ciascun socio o suo delegato potrà votare per un numero di candidati (o soci, quando non vi siano candidature) pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo determinato precedentemente dall'Assemblea. Nel caso in cui i candidati siano pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo, non sarà necessario effettuare una votazione. Schede con un numero maggiore di voti sono considerate nulle.

4. Il voto viene espresso apponendo sull'apposita scheda, a fianco dei candidati di proprio gradimento, una "X", fino ad indicare al massimo un numero di membri pari a quello che compone l'organo sociale da eleggere.

5. Il seggio deve restare aperto almeno un (1) ora.

Art. 11 - Schede di votazione e urna elettorale

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Ad ogni socio avente diritto di voto (presente di persona o per delega, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento), viene consegnata dalla Commissione Elettorale, dopo l'identificazione dell'Associato e del ritiro dell'eventuale delega in suo possesso redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, una scheda con i nomi dei candidati all'elezione del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni descritte al comma 5 dell'articolo 5 del presente Regolamento, le schede non riportano nomi prestampati e ciascun socio può votare per qualunque socio eleggibile, scrivendone il nome sulla scheda.

2. Le schede di votazione, sia personali che per delega, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'Associato, provvederà ad inserirla nell'apposita urna.

3. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

Art. 12 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio e di spoglio delle schede di votazione hanno luogo nella sede

dell'Assemblea Elettiva subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale in seduta pubblica.

2. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, sull'elenco redatto in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente, di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, come eventualmente corretto e modificato dalla Commissione Elettorale ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8 del presente Regolamento, la Commissione Elettorale assegna ad ogni candidato un (1) punto, per ogni scheda scrutinata, quando lo stesso candidato sia stato prescelto con una "X". Nel caso non vi sia indicata sulla scheda scrutinata alcuna preferenza per il candidato, viene assegnato allo stesso un punteggio pari a zero (0). Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni descritte al comma 5 dell'articolo 5 del presente Regolamento, la Commissione Elettorale provvede a riportare il nome dei soci di volta in volta votati quali membri del Consiglio Direttivo, assegnando ad ognuno dei soci le relative preferenze ottenute con le stesse modalità e criteri sopra specificati. Al termine delle operazioni di scrutinio e di spoglio, la Commissione Elettorale provvederà a creare un elenco in ordine alfabetico dei soci votati per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti componenti del Consiglio Direttivo i candidati/soci che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, al termine dello scrutinio, fino al raggiungimento del numero stabilito di componenti per costituire l'organo da eleggere.

3. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

Art. 13 - Parità di voti

1. Qualora due o più candidati/soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato/socio che precede l'altro in ordine alfabetico nell'elenco di cui comma 2 dell'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 14 - Proclamazione dei risultati

1. I risultati delle votazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento, saranno proclamati all'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 15 - Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva.

2. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell'organo dei quali è stata contestata l'elezione.

Art. 16 - Disposizione transitoria

1. In occasione del primo utilizzo del presente Regolamento, tutti gli atti e le operazioni elettorali sono sospensivamente condizionate all'intervenuta modifica dello Statuto dell'Associazione relativamente alla previsione dell'adozione di detto "Regolamento dell'elezione del Consiglio Direttivo".